



Segreteria Nazionale

Roma, li 24 maggio 2019

Prot.n. 0026/19-/DN./ Federazione Sindacale Co.S.P. - **Comparto Sicurezza e Difesa, Funzione Pubblica, Ministeri Funzioni Centrali e Locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato-**

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IV

ROMA

dgruf@postacert.istruzione.it

Al Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ROMA

ufficiosegreteria.direttorgenerale@postacert.inps.gov.it

Al Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione
ed il lavoro pubblico
Dipartimento della Funzione Pubblica

ROMA

protocollo dfp@mailbox.governo.it

direttoreuolp@governo.it

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE)

MESTRE-VENEZIA

drve@postacert.istruzione.it

Al Segretario Generale Nazionale
Federazione Sindacale Co.S.P.
Domenico MASTRULLI

Allo Studio Legale

Angelisanti Polini

ROMA

albertopolini@gmail.com

Oggetto: Inquadramento regime pensionistico e trattamento di fine servizio, personale ex Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana – EsaCRI e degli Enti di area vasta - transitato in mobilità obbligatoria.

Questa Federazione Sindacale vuole fare riferimento alla nota che codesta Direzione Generale MIUR ha emanato nel mese di Aprile 2019 con la quale, sulla base del messaggio INPS 1422 del 30 Marzo 2018, ha impartito precise direttive alle proprie Strutture Periferiche Regionali affinché venissero attivate le rispettive Ragionerie Territoriali dello Stato per la regolarizzazione pensionistica e previdenziale nei confronti del personale in oggetto.



Segreteria Nazionale

Innanzitutto, si evidenzia che la presente, scevra da ogni forma di polemica, vuole rappresentare e motivare il parere assolutamente discordante rispetto sia al predetto Messaggio INPS sia, per conseguenza, alla Vostra direttiva di cui al precedente paragrafo.

Appare inconfutabile che il quadro normativo rappresentato con il messaggio INPS 1422/2018, stante la considerevole evoluzione della legislazione riguardante la mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni, si collocano in un contesto di disciplina generale, che peraltro risale al 1998 quindi ad oltre venti anni orsono, e si riferisce unicamente ai processi di mobilità volontaria estromettendo ogni dettame legislativo correlato ai processi di mobilità diversa dalla volontaria.

Se per un verso il D.M. 14 Settembre 2015, fonte normativa dei processi di mobilità che hanno coinvolto l'ex personale EsaCRI, non prevede alcuna norma relativa alla mobilità diversa da quella volontaria, per l'altro verso è inconfutabile che l'Art. 3 comma 2 lettere a) e b) del DPCM del 26 Giugno 2015, emanato, ai sensi dell'Art. 29 /bis del Decreto legislativo 165/2001, per favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni, introduce appositamente meccanismi di garanzia relativamente sia al trattamento economico che previdenziale in favore del lavoratore che, senza il proprio consenso, ha subito una decisione unilaterale con effetti sfavorevoli sia sotto l'aspetto personale che professionale.

Tale DPCM, pur decretando in prevalenza le tabelle di corrispondenze dei livelli economici di inquadramento per favorire i processi di mobilità tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, stabilisce alcune peculiari salvaguardie, che riguardano sia il trattamento economico che quello previdenziale, a favore del personale che nel subire una mobilità obbligatoria ha patito e continuerà a patire diverse sfavorevoli conseguenze, fra le quali anche la definitiva interruzione della progressione di carriera ed i correlati incrementi economici contrattuali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Limitatamente a tale tematica, in applicazione a previsto con l'Art. 3 comma 2 lettere a) del DPCM del 26 Giugno 2015, il Legislatore mediante l'emanazione della Legge 46 del 13 Aprile 2017 – Art. 19 comma 5- ha definitivamente sancito il diritto ad erogare, ove dovuto, l'assegno ad personam al personale posto in mobilità diversa da quella volontaria.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

A sostegno della certezza che al personale ex EsaCRI, transitato in mobilità obbligatoria presso le diverse Amministrazioni, debba essere legittimamente applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dall'Art. 3 comma 2 lettere a) e b) del DPCM del 26 Giugno 2015, si acclude copia di una nota a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il lavoro pubblico Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che esprime concetti esaustivi e fornisce chiare motivazioni che hanno indotto il legislatore ad emanare, a favore di tutto il personale posto in mobilità obbligatoria, l'Art. 3 comma 2 lettere a) e b) del DPCM del 26 Giugno 2015.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare palese che il contesto normativo contenuto nel messaggio INPS 1422/2008, **RISULTA INDUBBIAMENTE AVULSO DAI PROCESSI DI MOBILITA' DIVERSA DA QUELLA VOLONTARIA E, PER OVVIA CONSEGUENZA, AI PROCESSI DI MOBILITA' OBBLIGATORIA CUI È STATO DI FATTO ASSOGGETTATO IL PERSONALE IN OGGETTO.**

In tale contesto l'INPS è invitata, con ogni consentita urgenza, a revocare il messaggio INPS 1422 del 30 Marzo 2018 e ad emanare apposito provvedimento mediante il quale autorizzare l'applicazione, a decorrere dalla data del



Segreteria Nazionale

transito nell'Amministrazione di destinazione, delle disposizioni di cui all'Art. 3 comma 2 lettere b) del DPCM del 26 Giugno 2015 a favore di tutto il personale di cui all'oggetto, che ha subito il processo di mobilità obbligatoria.

Per quanto riguarda nello specifico il caso di specie, che riguarda Vostro Dipendente MIUR Giuseppe Lucera nostro iscritto, per come si evince dagli atti in Vostro possesso e dagli statini stipendiali, si assicura che a seguito di formale istanza presentata dallo stesso, ai sensi dell'Art. 3 comma 2 lettere b) del DPCM del 26 Giugno 2015, nell'anno 2017 codesta Direzione

Generale MIUR non solo autorizzò la conservazione dell'inquadramento previdenziale dell'Ente di provenienza ma procedette altresì, nei successivi mesi, a rimborsare tutte le somme previdenziali trattenute nei mesi precedenti illecitamente.

QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE, ALLA LUCE DI QUANTO PREMesso E CERTA DELLA LEGITTIMITA DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE TRANSITATO IN MOBILITA' OBBLIGATORIA

INVITA:

LA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE UFFICIO IV DEL MIUR, AD ATTUARE LE NECESSARIE INIZIATIVE AFFINCHÉ VENGA REVOCATA OGNI FORMA DI TRATTENUTA STIPENDIALE E RESTITUITE, CON IL PROSSIMO CEDOLINO UTILE LE SOMME PREVIDENZIALI GIA' TRATTENUTE ILLECITAMENTE CON LO STIPENDIO DEL MESE DI MAGGIO 2019, NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE LUCERA, IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE MIUR DEL VENETO UFFICIO I DI MESTRE.

Sicuro di ricevere cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DELEGATO NAZIONALE CO.S.P.
TONINO MARTINI